

COMUNE DI JESI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E DI TRASMISSIONE DEI DATI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/02/2019

Aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n.del

ARTICOLO 1 - OGGETTO, CONTENUTI E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene redatto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici), così come modificato dalla Legge 120/2020, nonché dell'art. 6 della L.R. Marche n.12/2017 con l'intendimento di:

- a) tutelare i cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici;
- b) tutelare l'ambiente e il paesaggio, coniugando lo sviluppo del progresso e delle tecnologie con i criteri di sostenibilità;
- c) assicurare ai Gestori la migliore copertura per fornire agli utenti un servizio di qualità ottimale;
- d) definire la localizzazione dei siti idonei ad ospitare le strutture nel rispetto del principio di "minimizzazione" degli impianti, del livello di inquinamento elettromagnetico e dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- e) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- f) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- g) Minimizzare i fattori di intrusione visiva a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili – edifici ed aree di valore storico, architettonico e monumentale – zone di parco classificate inserite nelle zone urbanistiche A e riserve naturali e quanto altro ritenuto necessario salvaguardare;
- h) Minimizzare gli impatti sul territorio, determinati dalla realizzazione delle installazioni di elementi radianti o strutture «porta antenne» per la telefonia mobile allocati stabilmente;
- i) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- l) promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;

- m) individuare i punti di ottimale localizzazione delle strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- n) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità;
- o) promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari/gestori degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale;
- p) garantire la corretta informazione ai cittadini nella fase di revisione del Regolamento mediante la pubblicazione di specifiche pagine web sul sito istituzionale del Comune di Jesi e/o attraverso incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti.

2. Il Regolamento disciplina inoltre le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di nuove antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni già presenti nel rispetto delle normative vigenti e dei contenuti dei suoi allegati.

ART. 2 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre che alle disposizioni generali in materia, delle seguenti disposizioni specifiche e delle successive modifiche ed integrazioni:

- a) Artt. 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione Italiana;
- b) Linee guida D.M.381/1998;
- c) Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e s.m.i.;
- d) D.P.C.M. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- e) D. Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche;
- f) Legge n. 221 del 17/12/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)";
- g) Legge 11 novembre 2014 n. 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 c.d. Decreto Sblocca Italia) -Art 6 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle

attività produttive”;

- h) Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2/12/2014;
- i) Legge n. 120 del 11 settembre 2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante governance del Programma nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- j) Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- k) D. Lgs 207/2021 Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione);
- l) La risoluzione MEF n. 3 del 22.3.2022;
- m) D.L 36/2022 convertito in Legge 79/2022 contenete ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- n) D.L 50/2022 convertito in Legge 97/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attuazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociale e di crisi ucraina”;
- o) D.L .44/2023 convertito nella legge 21/6/2023 n. 74;
- p) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 approvata definitivamente in data 19/12/2023 art.10;
- q) D.l.gs 24/03/2024 n^48” disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021 n^207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1/8/2003, n^259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;
- r) Reg./UE)2024/1309 del 29/4/2024
- s) D.l.7/5/2024 n^60 convertito nella legge 4/7/2024 n^95.
- t) Legge Regione Marche 30 marzo 2017 n.12;

ARTICOLO 3 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale nel rispetto dei seguenti 3 livelli di limitazione:
 - a) Limite di esposizione: è il valore del campo Elettromagnetico definito ai fini della tutela

della salute da *effetti acuti*, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione;

- b) Valore di attenzione: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti lavorativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate superiori a 4 ore (anche su intervalli disgiunti) giornaliere (calcolate su qualunque periodo di 24 ore) e costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti sulla salute pubblica a lungo termine;
- c) Obiettivi di qualità: è il valore del campo Elettromagnetico che non deve essere superato nelle aree intensamente frequentate e costituisce misura finalizzata alla progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici. Quindi oltre agli ambienti di cui alla lett. b, anche le superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Nel senso di ottimizzazione, sono altresì obiettivi di qualità i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati anche dalle leggi regionali, al fine di minimizzare l'esposizione Elettromagnetica della popolazione

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione dei campi elettromagnetici sono quelli prescritti dal D.P.C.M 8.7.2003 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 199 del 28/8/2003 all'art. 3. Gli stessi s'intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse

ARTICOLO 4 - CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI

1. Per l'insediamento dei nuovi impianti e per la riqualificazione dei siti esistenti, questo Regolamento fa espresso riferimento all'art. 10 della L.R.12/2017, per ciò che concerne:
 - a) gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
 - b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà comunale o pubblica;
 - c) l'installazione degli impianti disciplinati dalla legge suddetta su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;
 - d) la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore è vietata

- e) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi, è favorito, qualora comporti una razionalizzazione della distribuzione degli impianti ed una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera c) della L.R. 12/2017, è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.
 3. I criteri di cui indicati all'art. 10 comma 1 della L.R. 12/2017 non trovano, altresì, applicazione per gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.
 4. Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per l'insediamento e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto visivo mantenendo la copertura del servizio.
 5. In particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree idonee dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) l'adozione di tipologie costruttive tali da consentire l'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - b) in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
 - c) l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'ambiente circostante. In tal senso saranno preferite situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
 - d) il posizionamento, qualora previsto sulla copertura di edifici esistenti, all'interno delle zone urbanistiche omogenee A e B del DM 1444/1968, dovrà essere tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di ricetrasmissione;
 - e) in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'impianto su pali e tralicci di nuova realizzazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre

infrastrutture ritenute idonee;

- f) la soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, dovrà rispettare la compatibilità delle strutture rispetto al contesto territoriale;
- g) la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica, comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

ART. 5 – MODALITA' PER L'ISTALLAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SITI ESISTENTI

1. Il Regolamento e i suoi allegati tecnici individuano quelle aree del territorio definite come maggiormente idonee per l'installazione degli impianti, finalizzate prevalentemente alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione e per la tutela dei siti sensibili individuati dalla legge Regionale Marche 12/2017, pur garantendo la fruibilità dei servizi connessi alle tecnologie per le telecomunicazioni. Tali siti risultano disponibili per l'installazione di nuove stazioni radio base nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità e del principio di condivisione dei siti/strutture fra operatori, laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici. In queste aree sarà consentita l'installazione delle nuove infrastrutture di telefonia mobile e la rilocalizzazione di quelle esistenti. Il regolamento consente ai gestori di garantire il servizio per la telefonia mobile mettendo a disposizione in ogni zona del territorio comunale, ad esclusione delle aree sensibili, delle aree idonee alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile per la copertura del territorio comunale. Tali aree sono state scelte nell'ottica di tutelare i valori ambientali, paesaggistici, urbanistici e storico culturali che caratterizzano la zona nella quale sono inserite nonché di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
2. I gestori dovranno dare priorità alle aree, agli edifici e alle infrastrutture esistenti di carattere pubblico. La scelta d'installazione in un'area privata è diversa da quelle messe a disposizione dall'Amministrazione comunale sarà consentita solo previa dimostrazione da parte del gestore dell'impossibilità di individuare localizzazioni alternative in aree di proprietà comunale, pubblica o a prevalente capitale pubblico, tali da consentire il corretto funzionamento della rete. In mancanza di tale dimostrazione l'Amministrazione comunale potrà procedere al diniego dell'autorizzazione.

3. La localizzazione dei siti idonei all'istallazione di nuovi impianti verrà aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, all'implementazione della rete (in particolare le riconfigurazioni, delocalizzazioni o nuovi impianti autorizzati in accordo con il gestore), per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi nonché a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti, completi di legenda e codice identificativo degli impianti già esistenti, presentati annualmente dai gestori e dai soggetti autorizzati, entro il 31 Marzo di ogni anno.
4. Le individuazioni dei siti idonei vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
5. L'aggiornamento di cui al comma 3 sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale.
6. Le implementazioni previste su strutture tecnologiche realizzate in deroga al processo di programmazione, non superiori a 10 Watt di potenza, come da Legge n.111 del 15 luglio 2011, devono essere inserite e specificate nei piani di sviluppo annuali, solo nel caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga. Tuttavia anche nel caso che non sia previsto tale incremento di potenza, è comunque necessario effettuare almeno entro 6 mesi dalla istallazione una analisi del contributo aggiuntivo (in termini di Esposizione ai CEM) dello specifico elemento radiante rispetto al contesto in cui lo stesso è posizionato ovvero rispetto al Campo EM preesistente, anche sulla base dei canoni corrisposti dai Gestori ai Comuni. Tale verifica/controllo successivo alla istallazione potrà essere effettuato o tramite "simulazione analitica computazionale" con le soluzioni software accreditate perché il costruttore certifica che esso è conforme alle norme CEI e questo è sufficiente per il suo utilizzo presso le ARPAM ed enti pubblici, o tramite misure sperimentali ottenute a mezzo di strumenti di misura con "probe" oggetto di tarature presso laboratori accreditati.
7. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 8 del presente Regolamento, a parità di condizioni di carattere generale, sono da considerarsi quali aree preferenziali per l'istallazione iniziale e gli aggiornamenti.
8. Durante la fase istruttoria della programmazione annuale che definisce le localizzazioni degli insediamenti, compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione ai livelli di campo elettromagnetico per la popolazione e per i siti definiti come sensibili, sarà valutato l'eventuale accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche al fine di ridurre l'impatto visivo, facilitare le operazioni di

controllo e ridurre il numero dei siti complessivi.

9. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al successivo articolo 12. Nelle aree non edificate, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
10. E' consentita l'installazione di impianti di telecontrollo di servizi di pubblica utilità (ad es. funzionamento rete gas, acquedotto, fognature) presso gli impianti tecnologici ad essi funzionali (pozzi, stazioni di sollevamento, vasche di accumulo o di espansione ecc.).
11. Ove esiste un vincolo paesaggistico derivante da specifico decreto, ovvero dalla legge ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 va richiesta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D. Lgs. n. 42/2004.

ARTICOLO 6 -PROCEDURA AUTORIZZATIVA

1. Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto o modifica o riconfigurazione, anche solo radioelettrica di un impianto esistente, debbono essere rispettate le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D. Lgs. 259/03 nel testo vigente, Le istanze, SCIA o CIA debbono essere presentate tramite portale allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Al momento della presentazione dell'istanza per la richiesta del titolo autorizzatorio dovrà essere presentato almeno l'assenso all'intervento da parte del proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo, eventualmente anche per il tramite di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il possesso del titolo a realizzare l'intervento dovrà essere dichiarato prima del rilascio del titolo autorizzatorio o contestualmente alla presentazione della Scia o Comunicazione.
4. Parallelamente al procedimento SUAP o contestualmente alla presentazione della SCIA o comunicazione, il richiedente, procede ad avviare le procedure di cui agli artt. 93 e ss del DPR 380/01, sulle costruzioni in zone sismiche, qualora necessario ai sensi della normativa vigente, e non potrà comunicare l'inizio lavori fino all'espletamento delle suddette procedure.

ARTICOLO 7 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Gli insediamenti di nuovi impianti di telefonia mobile sono vietati nei siti sensibili di cui all'art.8 del presente regolamento salvo le eccezioni previste.

2. In caso di specifiche esigenze da parte dell'Amministrazione, il Comune di Jesi potrà presentare specifiche proposte (ai Gestori) o valutare l'eventuale richiesta di installazione e/o modifica di impianti, fatto salvo il principio di minimizzazione, (attuato tramite una verifica specifica a carattere analitico computazionale o di misure sperimentali) previa adeguata motivazione (che conterrà gli esiti delle citate verifiche) che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

3. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano gli impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Ferrovie dello Stato, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ARTICOLO 8 – SITI SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi insediamento deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento nei siti sensibili così come previsto dall'art. 10 della legge regionale n° 12/2017 e precisamente: *ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro pertinenze.*

2. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora venga dimostrata tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.

ARTICOLO 9 - ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. Si rimanda alle procedure semplificate disciplinate dall'art.45 del D.Lgs. 259/2003 e ss.mm.ii. per le tipologie di impianti ivi previste (es. impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da

una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, ecc...).

2. La scelta della localizzazione di insediamento di nuovi impianti di tipologia a micro cella e gap-filler, per cautela, dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

ARTICOLO 10 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, deve rispettare le procedure previste dall'art. 47 del Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/03 nel testo vigente, trasmettendo la relativa istanza con documentazione allegata tramite portale allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui al presente Regolamento.
3. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina la rimozione dell'impianto.

ARTICOLO 11 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta.
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali sia possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi in sede di rilascio del titolo abilitativo potranno essere impartite, qualora ritenute applicabili in relazione alle caratteristiche del sito, le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo di preservare il paesaggio urbano e rurale;
 - b) utilizzare di preferenza elementi esistenti prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione;
 - c) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
 - d) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze

e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;

- e) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne), al fine di migliorare la mitigazione dell'infrastruttura nel contesto territoriale;
 - f) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - g) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici anche mediante utilizzo di schermature verdi da realizzarsi con essenze arboreo-arbustive autoctone. Il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante.
 - h) adottare opportune integrazioni architettoniche per micro-impianti al fine di limitarne l'impatto visivo.
3. Salvo che non contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, può essere considerato l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori o soggetti autorizzati.
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

ARTICOLO 12 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E CO-UBICAZIONE

1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dal presente regolamento, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli precedenti, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato e tenendo conto delle possibilità di co-ubicazione.
2. Le infrastrutture da realizzarsi nei siti inseriti nel Regolamento potranno essere condivise tra più gestori. In caso di rifacimento dovuto a problemi statici i gestori nei siti già esistenti dovranno mantenere la coubicazione originale, salvo motivate esigenze tecniche che dovranno essere verificate dall'Amministrazione comunale.
3. La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree sensibili, dovrà avvenire come previsto dall'art.5 comma 8 del presente Regolamento previo accordo con l'azienda titolare del sito, qualora diverso dal richiedente.

4. La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente ricadente in area sottoposta a vincolo o su un edificio vincolato con specifico provvedimento potrà essere vietata sentiti gli Enti tenuti ad esprimersi in merito ai vincoli menzionati (paesaggistico, monumentale, etc.).

ART. 13 - RICONFIGURAZIONI

1. Per riconfigurazione di un impianto esistente si intende qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra fra 100 kHz e 300 GHz, ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.
2. Le riconfigurazioni debbono rispettare le procedure previste dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/03 nel testo vigente, trasmettendo la relativa istanza con documentazione allegata tramite portale allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
3. Le riconfigurazioni di impianti esistenti ubicati in prossimità di siti sensibili sono ammissibili solo a condizione che dimostrino di perseguire obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai campi elettromagnetici in tali aree.
4. I progetti di riconfigurazione degli impianti possono essere presentati fino al 31 maggio dell'anno in corso per permettere la definizione dei procedimenti di istruttoria e valutazione dei programmi di localizzazione di insediamento annuale e dei successivi aggiornamenti. Successivamente all'approvazione dell'aggiornamento del Regolamento entro il 30 settembre da parte del Consiglio comunale in caso di necessità si potrà procedere alla presentazione di nuove istanze per la riconfigurazione degli impianti. Il periodo di sospensione di cui sopra non si applica alle richieste di riconfigurazione presentate come interventi di risanamento.
5. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento.
6. Indipendentemente dal procedimento amministrativo invocato dal gestore, dovranno essere comunque depositate la documentazione tecnica di cui all'art. 6 del presente Regolamento, limitatamente a quanto viene modificato, e la stima dei valori di campo elettrico generati dall'impianto.
7. La riconfigurazione dell'impianto deve essere attuata nel rispetto del progetto depositato e di tutte le prescrizioni eventualmente formulate nei pareri/assensi rilasciati dagli enti competenti.

ART. 14 – PIANI DI SVILUPPO DELLE RETI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel territorio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori interessati e i soggetti autorizzati presentano all'Ufficio Ambiente, anche su supporto informatico, il piano di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo.
2. Il piano annuale delle installazioni deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - b) cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi; il piano deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti;Entro 45 gg solari e consecutivi dalla presentazione del piano il Gestore dovrà presentare anche un documento di impatto EM esistente denominato Analisi di Impatto Elettromagnetico (acronimo AIE) ed entro 60 gg solari e consecutivi il progetto architettonico che intende comunque presentare al SUAP ed Arpam.
3. Il piano di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale. L'Amministrazione comunale valuta i piani annuali dei gestori di cui sopra, eventualmente aggiornando la localizzazione degli insediamenti entro il 30 settembre. Durante il periodo di esame e valutazione dei programmi annuali e di approvazione dei successivi aggiornamenti del Regolamento non è possibile presentare domande relative a singole installazioni. Per le riconfigurazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 13 comma 4.
4. I programmi annuali, se presentati, e gli eventuali successivi aggiornamenti del Regolamento, annullano e sostituiscono i precedenti.
5. La mancata presentazione del piano di sviluppo, entro la scadenza suindicata, preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione (piani di sviluppo) e regolamentazione, salvo per i casi di deroga previsti per legge.

ART. 15 – ISTRUTTORIA DEI PIANI DI SVILUPPO

1. Entro novanta giorni dalla presentazione dei Piani annuali di sviluppo, gli uffici preposti, anche avvalendosi di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia

degli impianti previsti nei programmi annuali di localizzazione degli insediamenti nel rispetto dei criteri previsti nel presente Regolamento.

2. Per gli impianti posti a meno di 300 metri dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune confinante.
3. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una volta sola. Il ricevimento della richiesta di integrazioni sospende i termini di cui al comma 1 che riprendono a far data dalla consegna delle integrazioni. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta, il programma verrà archiviato.
4. L'Amministrazione comunale ha il compito di:
 - a) verificare il rispetto dei criteri di localizzazione di insediamento;
 - b) verificare la possibilità di coordinamento di localizzazione degli insediamenti richiesti;
 - c) pianificare il monitoraggio dei campi elettromagnetici sulla base degli sviluppi proposti.
5. Le verifiche di cui sopra si traducono anche nella determinazione delle aree idonee per gli insediamenti degli impianti da installare e/o nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi.
6. A fronte dei piani di sviluppo presentati, l'Amministrazione si riserva di individuare le localizzazioni puntuali degli insediamenti ritenuti idonei e inoltre, a fronte dell'istanza di localizzazione puntuale pervenuta, di proporre siti alternativi che minimizzino il numero di installazioni e l'impatto elettromagnetico sulla popolazione.
7. Per le analisi territoriali circa i livelli di impatto elettromagnetico e idoneità tecnica delle scelte devono essere utilizzati strumenti e sistemi tecnologici adeguati e validati. In particolare, l'ubicazione di nuove installazioni dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti (registro delle sorgenti) con relativi livelli di campo elettromagnetico generato, della localizzazione dei ricettori sensibili e di eventuali altri fattori territoriali.
8. I risultati delle verifiche, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi rispetto a quelli del Regolamento vigente, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

1. Nell'ambito delle procedure di aggiornamento di cui al presente regolamento sarà garantita la partecipazione, la consultazione e l'informazione a cittadini, comitati civici e ambientalisti, ad associazioni e ad ogni altro portatore di interessi, anche attraverso siti internet ed altri strumenti informatici.

ARTICOLO 17- RISANAMENTO

1. Il Comune di Jesi promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della L. 36/2001 e del D. Lgs 259/2003 s.m.i..
2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003, dalla legge 17/12/2012 n°221 art.14, dal presente Regolamento e dalla legge regionale 12/2017
3. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8/7/2003 dalla legge 17/12/2012 n°221 art.14 e dal disposto della legge 30/12/2023 n°214 art.10 .
4. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi e viene effettuata nei tempi e con le modalità disposte dal Comune di Jesi.
5. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri di insediamento di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune di Jesi si impegna a trovare accordi con i gestori.

ARTICOLO 18 - DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, si possono prevedere forme di incentivazione.
2. Il Comune di Jesi dispone la delocalizzazione degli impianti quando:
 - a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata l'istallazione ai sensi dell'art.7, del presente Regolamento;
 - b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) in accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
3. L'individuazione delle aree più adeguate ai nuovi insediamenti avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per l'insediamento degli impianti previsti all'art. 4 del presente Regolamento;
4. I termini per la presentazione dei progetti per la delocalizzazione in nuovi insediamenti degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali.

ARTICOLO 19 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il Catasto degli impianti è istituito presso l'ARPAM ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 ed opera in coordinamento con il catasto nazionale ai sensi dell'art. 7 della Legge 36/2001 e ssmi.
2. Presso la sede dell'Ufficio Ambiente comunale e sul portale del Sistema Informativo Territoriale (SIT) è disponibile il catasto degli impianti insistenti sul territorio comunale, contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - a) le generalità dei gestori;
 - b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
 - c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

ARTICOLO 20 – SEGNALETICA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1. In prossimità di ogni impianto dovrà essere collocato in posizione visibile un cartello in materiale resistente delle dimensioni Uni non inferiori all'A3 in cui siano riportati i seguenti dati:
 - a) ragione sociale del gestore;
 - b) nominativo dell'intestatario o titolare dell'impianto;
 - c) data d'installazione, data di attivazione, eventuale data di cessazione/disattivazione;
 - d) estremi dell'atto autorizzatorio (ove previsto).
2. Detto cartello dovrà essere sempre visibile al pubblico, aggiornato e presente per tutta la durata della permanenza dell'impianto in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità.

ARTICOLO 21 - CONTROLLI

1. Il Comune di Jesi per le attività di vigilanza e controllo si avvarrà anche del supporto tecnico dell'ARPAM nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. L'Amministrazione comunale potrà predisporre controlli periodici finalizzati a garantire nel rispetto della legislazione nazionale e della legge regionale 12 del 2017:
 - a) il rispetto dei limiti di esposizione e delle misure di precauzione;
 - b) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto, dichiarati dal gestore.
4. È facoltà dell'Amministrazione destinare eventuali importi derivati dai canoni di locazione e dalle concessioni degli impianti a campagne di misurazione del campo elettromagnetico in casi

di necessità o urgenza, avvalendosi di soggetti terzi con elevata specializzazione nel rilevamento della esposizione ai CEM ed eventualmente segnalando alle autorità competenti anomalie rilevate.

5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune di Jesi può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento conoscitive (tramite i soggetti pubblici o privati del comma 4).
6. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.

ARTICOLO 22 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre una campagna informativa rivolta alla popolazione riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.R.P.A.M competente per territorio.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi dei canoni di locazione e delle concessioni degli impianti sulle aree di proprietà comunale così come previsto dall'art. 21 comma 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 23 - SANZIONI

1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare:
 - a) in materia edilizia, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R 6/6/2001 n. 380-Testo Unico dell'Edilizia e s.m.i.;
 - b) in materia paesaggistica, dal D.l.gs. 42/2004-Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - c) in materia di Telecomunicazioni dal D. Lgs 259/2003 s.m.i - Codice delle Telecomunicazioni;
 - d) in materia di campi esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dalla L. 36/2001 e sm.i;
 - e) a livello regionale dalla L.R. 12/2017 art.18.
2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'istallazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia è disposta la sanzione

accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi.

3. In caso di ulteriore infrazione da parte del medesimo licenziatario sullo stesso impianto l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art.15 comma 4 della legge 22/2/2001 n°36 e s.m.i.

ARTICOLO 24 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento Comunale e gli allegati tecnici, sono approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti norme di legge.
2. Il Regolamento potrà essere modificato ogniqualvolta l'Amministrazione ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto al corretto insediamento degli impianti di telecomunicazione ed ai Piani annuali di sviluppo dei gestori e dei soggetti interessati di cui agli artt. 14 e seguenti.

ARTICOLO 25 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia, in contrasto con il presente Regolamento.